



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Deliberazione del Commissario Straordinario CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 27/09/2019

Oggetto: Presa atto protocollo di Intesa fra il Comune di Valmontone (RM), ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. n. 165 e s.m.i., per l'assegnazione temporanea e fino al 31.12.2019 della dipendente sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali – ex LL.RR. n. 85/1995, n.16/2006 e s.m.i.

L'anno duemiladiciannove del giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 10,00 nella sua Stanza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Lo Presti

nominato con D.A. n. 377 del 4 settembre 2019

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Michele Giuffrida, dichiara aperta la seduta e si appresta a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto: *Presa atto protocollo di Intesa fra il Comune di Valmontone (RM), ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. n. 165 e s.m.i., per l'assegnazione temporanea e fino al 31.12.2019 della dipendente sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali – ex LL.RR. n. 85/1995, n.16/2006 e s.m.i.*, che forma parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono l'approvazione;

Preso atto del parere favorevole reso dal Responsabile di P.O. 1 Dott. Calogero Sardo per quanto concerne la regolarità tecnica e del parere del Responsabile dei servizi finanziari, attestante che l'atto non comporta spesa a carico dell'Ente, per quanto concerne il parere contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Dato atto che il Dott. Antonio Lo Presti dichiara di non versare in condizione di conflitto di interesse ex art. 176 dell' O.R.EE.LL.;



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Dott. Antonio Lo Presti

OGGETTO : Presa atto protocollo di Intesa fra il Comune di Casteltermini e il Comune di Valmontone (RM) , ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n 165/2001 e s.m.i., per l'assegnazione temporanea e fino al 31.12.2019 della Dipendente Sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali-ex LL.RR. n 85/1995,n. 16/2006 e s.m.i.

Iniziativa della proposta: Il Responsabile di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

Firma _____

Ufficio proponente: Personale

Atti allegati : Protocollo di Intesa

DECISIONE di _____

Approvata il _____ **N** _____

- Rinvia il _____
- Respinta il _____

Premesso che:

- la Sig.ra Droga Maria Antonia è dipendente a tempo determinato e parziale con regime orario di 24 ore settimanali, inquadrata in Cat. C, posizione economica C1, nel profilo professionale di Istruttore, giusta contratto individuale di lavoro stipulato il 28.12.2007 ai sensi della L.R. n 16/2006 contenente "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____
N. _____ impegno _____

Somma stanziata € _____

Agg. per Impinguamenti € _____

Dedot. per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. per impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi _____

Il Ragioniere Capo

transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie”, prorogato nel corso degli anni sulla base della normativa vigente nel tempo;

- al suddetto contratto individuale di lavoro si evince che la dipendente è assegnata all’Ufficio di Presidenza e Organi collegiali con le mansioni di Istruttore;
- la dipendente ha prestato attività lavorativa in posizione di comando presso il Comune di Colonna (RM) dal 13.3.2012 al 31.12.2013, previa acquisizione del parere dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusta nota del 16.2.2012, prot. n 4897, assunta al protocollo del Comune il 21.2.2012 al n 3312, con la quale il Dipartimento lavoro – Agenzia Regionale per l’impiego - Servizio V-Attività socialmente utili e Workfare - ha comunicato che la *“sussistenza delle condizioni legittimanti il comando della signora Droga dovrà essere valutata da codesta amministrazione, anche tenendo conto di quanto affermato nei pareri prot. n 10942-88.09.11 del 6.7.2009 e prot n 19957/126.11.11. del 16.6.2011), resi dall’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana”*;
- nei summenzionati pareri, resi rispettivamente all’Assessorato Regionale del Lavoro (prot. n 10942 -880911 del 6.7.2009) e al Comune di Casteltermini (prot n 19957/126.11.11.del 16.6.2011), l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana ammette la possibilità di ricorrere all’istituto del comando, eccezionalmente anche in enti estranei all’ambito territoriale regionale, per fare fronte a *“temporanee ed eccezionali esigenze che giustificano lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla Sicilia, esigenze queste che devono essere evidenziate dall’Amministrazione che richiede il comando”*;
- successivamente, per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Comune di Monte Porzio Catone (RM) e avuto riguardo anche alla natura previdenziale dei rapporti di lavoro di diritto privato, evidenziata dalla Regione Siciliana nei pareri resi dall’Ufficio Legislativo e Legale, che non ha escluso la possibilità di ricorrere all’istituto del comando anche presso enti non ricompresi nell’ambito regionale, è stato concesso il nulla osta al comando alla Sig.ra Droga presso il suddetto Comune di Monte Porzio Catone per diversi periodi dall’anno 2014 e fino al 31 marzo 2017;

Dato atto che la Giunta del Comune di Casteltermini con atto n. 65 del 5 giugno 2017 “Approvazione protocollo d’Intesa fra il comune di Casteltermini e il Comune di Monte Porzio Catone, ai sensi dell’art. 23 bis, c.7 , del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per l’assegnazione temporanea di n 1 unità a tempo determinato e parziale ex LL.RR. 85/95 e 16/2006 e art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. Maria Antonia Droga “ - su istanza della dipendente e verificata la sussistenza dei presupposti di legge e accertato, altresì, l’interesse da parte di questa Amministrazione - ha approvato lo schema del protocollo d’intesa tra il Comune di Casteltermini e il Comune di Monte Porzio Catone, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per l’assegnazione temporanea di n 1 dipendente a tempo determinato e parziale ex LL.RR. 85/1995 e 16/2006 e art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. Maria Antonia Droga con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa- e fino al 31.12.2017;

Dato atto che, successivamente, la Giunta del Comune di Casteltermini con atto n. 75 del 31.8.2018, rettificata con atto n. 83 del 07.9.2018, ha approvato il Protocollo d’Intesa fra il Comune di Casteltermini e il Comune di Castel Gandolfo (RM) ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001, per l’assegnazione temporanea fino al 31.12.2018 della Dipendente Sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali – ex LL.RR. n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i.;

Rilevato che il Sindaco del Comune Valmontone , con note prot. nn. 15589 e 15590 del 02.8.2019 , ha fatto pervenire una proposta di definizione di Protocollo di Intesa tra questo Comune e quello dallo stesso rappresentato, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.lgs. n 165/2001 e s.m.i., per l’assegnazione

temporanea della dipendente Droga Maria Antonia, stante la necessità di realizzare un progetto di interesse specifico *“per il perfezionamento del sistema informatico di gestione delle pratiche soggette a trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 – LL.PP.”*;

Dato atto che, unitamente alla succitata proposta, è pervenuto anche lo schema di protocollo d'intesa tra i due comuni interessati, che, per la parte relativa al trattamento economico, prevede che lo stesso verrà posto a totale carico del Comune di Valmontone (RM) che lo rimborserà alla Regione Sicilia, per il tramite del Comune di Casteltermini;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 25.09.2019 del Comune di Valmontone, pervenuta a questo Ente con nota prot. n. 18837 del 25.9.2019, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Valmontone (RM) e il Comune di Casteltermini (AG) per l'assegnazione della Sig.ra Droga Maria Antonia ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001;

Preso atto che il sottoscritto Commissario, non rileva alcuna causa ostativa all'approvazione del protocollo di intesa fra il Comune di Valmontone e quello di Casteltermini, ai sensi dell'art. 23 bis, c.7, del D.Lgs. 165/2001, per l'assegnazione temporanea della dipendente di in questione, con le modifiche apportate al sottoscrivendo protocollo allegato con particolare riferimento all'obbligo di sottoporre la dipendente a visita medica ex art. 41, comma 2, lett e-ter D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., stante l'assenza continuativa dal servizio per malattia di oltre due mesi;

Preso atto, altresì, che dal punto di vista finanziario nessuna spesa graverebbe né su questo Comune né sul Bilancio Regionale, stante che il Comune di Valmontone assumerà a proprio carico e per intero tutti gli oneri finanziari per la durata dell'assegnazione temporanea;

Dato atto che, per continuità con il progetto di lavoro e formativo già avviato negli anni precedenti con i Comuni di Monte Porzio Catone e Castel Gandolfo, avente analogo oggetto, e avuto riguardo altresì alle motivazioni di carattere personale e familiare esplicitate dalla dipendente e alla natura previdenziale del rapporto di lavoro de quo (come evidenziato nel parere della Regione), nulla osta all'assegnazione temporanea della dipendente al Comune di Valmontone per un periodo di tempo limitato e, comunque, non oltre il 31.12.2019;

Dato atto che la Sig.ra Droga Maria Antonia ha iniziato il suo percorso formativo presso il Comune di Monte Porzio Catone, giusta deliberazione di G.C. n. 65 del 5. 6.2017, lo ha proseguito nel Comune di Castel Gandolfo, giusta deliberazioni di G.C. nn. 75 del 31.8.2019 e n. 83 del 07.9.2019 e che, pertanto, potrebbe completarlo operando nel medesimo servizio nel Comune di Valmontone;

Dato atto che il progetto di lavoro prevede *“... il perfezionamento del sistema informatico di gestione delle pratiche soggette a trasparenza ai sensi del D.lgs. n°33/2013- LL-PP* avvalendosi della collaborazione di un'unità lavorativa che espletterà i seguenti compiti:

1. Attività amministrativa di supporto in materia di appalti, lavori pubblici e perfezionamento sistema informatico;
2. Ufficio LL.PP. (espletamento pratiche, conferimento servizi, liquidazione fatture, corrispondenza con gli organi competenti, ecc..);
3. Perfezionamento sistema on line con gli organi regionali e nazionali competenti, espletamento pratiche a trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013), inerente la parte amministrativa,
4. Espletamento parte amministrativa delle pratiche Opere pubbliche;
5. Attività amministrativa di supporto per la definizione degli accertamenti di violazione urbanistica;

Ribadito che la dipendente in parola, sulla base del suddetto progetto, realizzerà un'ulteriore formazione professionale e svolgerà la propria attività lavorativa in prossimità della residenza propria e del proprio nucleo familiare, avuto riguardo anche alle precarie condizioni di salute dalla stessa certificate;

Considerato che il prolungamento dell'assegnazione temporanea per un periodo di tempo limitato e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 consentirà a questo Ente di avvalersi in futuro di personale con maggiore esperienza e non arreca pregiudizio finanziario e organizzativo al Comune per le motivazioni di cui sopra;

Ritenuto opportuno di prendere atto dell'allegato Protocollo di Intesa, con le integrazioni apportate che prevede l'assegnazione temporanea della dipendente di questo Comune, con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, Maria Antonia Droga, Cat - C per realizzare il progetto redatto ai sensi dell'art.23 bis, comma 7, del D.lgs.n 165/2001 e s.m.i.;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D.lgs.n. 165/2001 e s.m.i.

il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

il TUEL;

l' O.R.EE.LL.

il D.lgs,n.267/2000 e s.m.i.;

la L.R.n.48/91 e s.m.i.;

l'art.12 L.R.n..44/91;

Per le motivazione in premessa esposti;

PROPONE

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n. 10/1991 e s.m.i., per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva la proposta in argomento;

Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, dell'allegato Protocollo di Intesa tra il Comune di Casteltermini e il Comune di Valmontone (RM), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo , temporaneo, ai sensi dell'art. 23 bis comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della dipendente a tempo determinato e parziale con regime orario settimanale a 24 ore, di cui alle LL.RR. n. 85/1995, n.16/2006 e L.R.5/2014 e s.m.i., Sig.ra Antonia Maria Droga;

Di dare atto che con deliberazione di G.C. n.116 del 31.12.2018 sono stati prorogati senza soluzione di continuità i contratti in essere di lavoro a tempo determinato e parziale con regime orario a 24 ore settimanali al personale di cui alle LL.RR. 85/1995, n.16/2006 e L.R.5/2014 e s.m.i.;

Di stabilire che l'assegnazione lavorativa, della dipendente Maria Antonia Droga decorrerà dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa e fino al 31.12.2019;

Di dare atto che il Comune di Valmontone provvederà a titolo di rimborso alla Regione Sicilia, per il tramite del Comune di Casteltermini delle spettanze dovute per il trattamento economico dell'unità assegnata, ex art. 23 bis comma del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Di dichiarare la deliberazione de qua, immediatamente esecutiva al fine di dare attuazione al Protocollo di Intesa in tempi brevi.

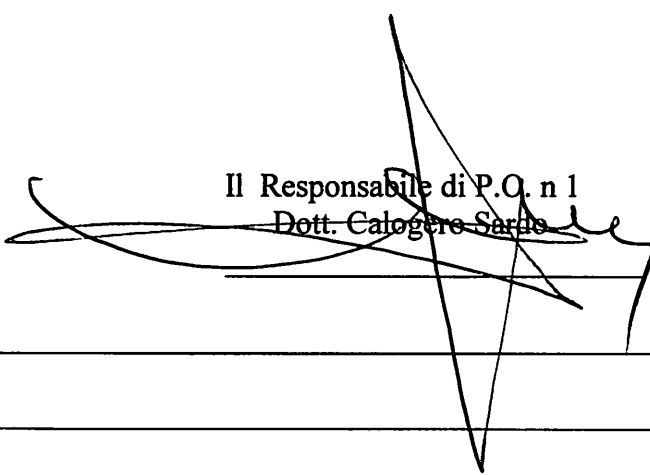
OGGETTO: Presa atto protocollo di Intesa fra il Comune di Casteltermini e il Comune di Valmontone (RM) , ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n 165/2001 e s.m.i., per l'assegnazione temporanea e fino al 31.12.2019 della Dipendente Sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali-ex LL.RR. n 85/1995,n. 16/2006 e s.m.i.

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N. 142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991,

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole

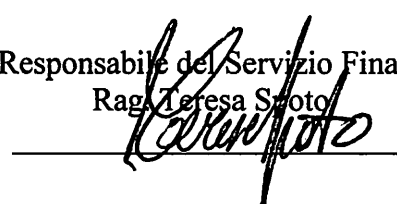
Il Responsabile di P.Q. n 1
Dott. Calogero Sarlo

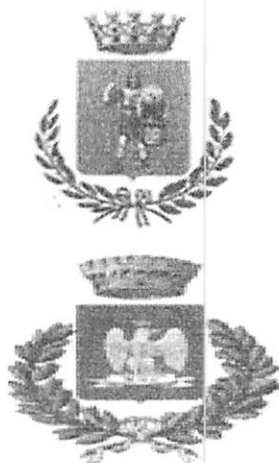


PARERE CONTABILE

L'atto non comporta spesa a carico dell'Ente.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto





PROTOCOLLO DI INTESA

(Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 23 bis comma 7)

Per l'assegnazione temporanea di n.1 (una) dipendente, a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali del Comune di Casteltermeni (AG) presso il Comune di Valmontone (RM).

Con il presente Protocollo di Intesa a valere tra le parti ad ogni effetto di legge tra:

- Il Comune di Casteltermeni (AG) rappresentato dal Commissario Straordinario, giusta D.A. n. 877/2019, Dott. Antonio Lo Presti, nato a Palermo il 19.12.1961, domiciliato per la funzione presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Duomo, 3 - Casteltermeni (AG);
- Il Comune di Valmontone (RM), rappresentato dal Sindaco *pro - tempore* Sig. Alberto Latini nato il 20/05/1958 a Valmontone e domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Comunale sito in Via Nazionale n. 5 a Valmontone (RM);

Premesso che :

- l'art. 23 bis comma 7 del D. Lgs 165/2001 stabilisce che: "*...sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private...*";
- Ritenuto necessario disciplinare il rapporto di lavoro per l'assegnazione di numero 1 (una) dipendente tra il Comune di Casteltermeni (AG) e il Comune di Valmontone (RM);
- Vista la manifestazione d'interesse a firma della dipendente DROGA Maria Antonia di prot. n. 2941 del 01/08/2019, trasmessa al Comune di Valmontone di cui copia in atti al Comune di Casteltermeni, con la quale esprime la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso il predetto Ente ;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto finalità e profili generali di riferimento:

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto l'assegnazione temporanea da parte del Comune di Casteltermini (AG) al Comune di Valmontone (RM), di numero 1 dipendente

2. con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e parziale, come di seguito elencato: **DROGA Maria Antonia**, nata in Agrigento il 17/05/1963 e residente a San Cesareo (RM), per lo svolgimento delle mansioni attinenti il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. "C" e con prestazione lavorativa di 24 ore settimanali part – time. Alla suddetta dipendente, assegnata in base al presente Protocollo di Intesa, continua ad applicarsi il complesso di disposizioni normative derivanti dal vigente CCNL Comparto - Funzioni Locali del 21/05/2018.

Art. 2 Consenso espresso del dipendente

L'assegnazione temporanea del suddetto personale in base al presente protocollo avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso a prestare servizio presso il Comune di Valmontone (RM), da parte della predetta dipendente di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente convenzione.

Art. 3 Tempo di assegnazione temporanea

La dipendente di cui al succitato art. 1 per tutto il periodo di assegnazione di cui al successivo art. 5, presterà servizio, in posizione di assegnazione temporanea presso il Comune di Valmontone (RM);

A detta dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 4 Gestione del personale assegnato

Il Comune di Casteltermini resta titolare del rapporto di lavoro con la dipendente di cui all'art. 1

Art. 5 - Durata assegnazione

L'assegnazione temporanea della dipendente, di cui al succitato art. 1, decorrerà dalla data di stipula del presente atto ed avrà termine il 31/12/2019, giusto atto deliberativo di Giunta n.31/2019, che stabilisce la durata dei contratti posti in essere a favore dei dipendenti a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali.

Art. 6 - Trattamento economico della dipendente

Il trattamento economico della dipendente è a totale carico del Comune di Valmontone. Il Comune di Casteltermini, in conseguenza della proroga del personale precario, compresa l'unità lavorativa di cui al presente protocollo d'intesa, chiede alla Regione Sicilia il contributo a valere sul fondo di riequilibrio ex art. 30 commi 5 e 7 della L.R. n° 5/2014. Periodicamente il trattamento economico verrà riversato alla Regione Sicilia dal Comune di Valmontone per il tramite del Comune di Casteltermini.

Art. 7 Eventuali modifiche Protocollo di Intesa

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica del presente Protocollo di Intesa si provvederà, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi di entrambe le amministrazioni contraenti.

Art. 8 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni in relazione all'esecuzione del presente Protocollo di Intesa e che non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione all'autorità giudiziaria competente secondo la vigente normativa.

Art. 9 Applicazione ex art. 41 comma 2 lett. e/ter) - Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

L'Ente utilizzatore ha l'obbligo di sottoporre la predetta dipendente a visita medica di idoneità, poiché è stata assente dal servizio per malattia per un periodo superiore a 60 giorni continuativi.

Art. 10 Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Il presente protocollo di intesa è immediatamente esecutivo e sottoscritto digitalmente dalle parti.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2013 n.82 e s.m.i (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Dalla Residenza Municipale, 24 settembre 2019.

Il Sindaco
del Comune di Valmontone
Sig. Alberto Latini

Il Commissario Straordinario
Del Comune di Casteltermeni
Dott. Antonio Lo Presti

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7/1992;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTA la L. R. 30/2000 s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO l'O.R.EE.LL;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: *Presa atto protocollo di Intesa fra il Comune di Valmontone (RM), ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. n. 165 e s.m.i., per l'assegnazione temporanea e fino al 31.12.2019 della dipendente sig.ra Maria Antonia Droga con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali – ex LL.RR. n. 85/1995, n.16/2006 e s.m.i.*

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Lo Presti



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Giuffrida

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal _____ al _____ n. Reg. albo _____ per 15 giorni consecutivi. Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____, ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li _____ Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____, ai sensi art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Giuffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

☐ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Giuffrida

Casteltermini, li _____

Copia conforme all'originale (Art. 8 del D.P.R. 445/2000)

Consta di n. _____ pagine impresse su n. _____ facciate

Il Funzionario Responsabile _____

Casteltermini, li _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ tramite intranet.

Casteltermini, li _____

Il Responsabile _____